



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Interventi finalizzati ad agevolare il conseguimento delle finalità costitutive del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna mediante azioni di riorganizzazione e di raccordo delle risorse operative presenti nell'ambito dei territori interessati".

Testo ddl

Art. 1

1. Dopo il comma 33 dell'art. 2 della legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009 sono inseriti i seguenti commi:

33-bis. La Regione Autonoma della Sardegna, allo scopo di perseguire lo sviluppo socio-economico del territorio ricompreso nell'ambito del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna predispone un piano di razionalizzazione delle risorse operanti nel territorio stesso in forza della convenzione di cui al comma 33, mediante la previsione degli strumenti per il loro raccordo con l'attività del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna istituito con Decreto 16 ottobre 2001 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione dell'art. 114, comma dieci, della L. 23 dicembre 2000 n. 388, nonché della società in house Interventi Geoambientali S.p.a. (Igea S.p.a.).

33-ter. Il Piano di cui al comma precedente predisposto dall'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in collaborazione con l'Assessorato dell'Industria, della Difesa dell'Ambiente, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà riorganizzare le attività delle risorse umane costituite prevalentemente dai lavoratori socialmente utili ex D.Lgs. n. 81 del 2000 e di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 78, promuovendone il consolidamento delle attività e garantendo i livelli occupativi, tenendo altresì conto della naturale quiescenza dei lavoratori e fermo restando il blocco del turn-over, al fine di perseguire il completo raggiungimento degli obiettivi della convenzione sottoscritta dalla Regione Autonoma della Sardegna con i Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per i Beni e le Attività Culturali e delle Attività produttive il 23 ottobre 2001.

33-quater. In attesa dell'attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa, valutata in euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2013-2014-2015-2016, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

lavoratori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000, articolo 78, che verranno rinnovate per pari periodo.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 25.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, si provvede:
 - a) per le annualità 2013 e 2014, mediante utilizzo delle risorse già destinate, per il medesimo intervento, dall'autorizzazione di spesa di cui alla voce "L.R. n. 1/2009, art. 4, comma 13 e L.R. n. 3/2009, art. 2, comma 33 – Salvaguardia e valorizzazione ambiente – Parco geominerario" della Tabella D, rubrica "Lavoro" allegata alla L.R. 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), iscritte in conto dell'UPB S04.06.005 (Cap. SC04.1369) del bilancio regionale per gli stessi anni;
 - b) per le annualità 2015 e 2016, con la legge di bilancio per i medesimi anni.